

Class action in Italia

Con la legge finanziaria 2008 era stata introdotta in Italia “l’azione collettiva risarcitoria”, la cui disciplina è stata ripresa e profondamente rivista con la legge del luglio 2009. Essa ha rinominato tale azione come “azione di classe”. Tale azione risarcitoria era stata immediatamente ribattezzata, soprattutto dai media, come *class action*. La *class action* tuttavia è tipica dell’ordinamento anglosassone. Negli USA sono state promosse cause che hanno coinvolto cifre di rilievo: anche migliaia di soggetti promotori dell’azione processuale, risarcimenti molto alti con guadagni elevati dei studi legali per un’unica causa. In Italia la nascita di tale istituto processuale è legato alla volontà di offrire un’adeguata forma di tutela risarcitoria ai consumatori. Fonte di regolamentazione dell’azione collettiva prima e dell’azione di classe poi si trova nel Codice del Consumo.

La *class action* all’italiana, come inizialmente introdotta, non era la copia perfetta della *class action* americana. Era volta ad accertare il diritto al risarcimento del danno che derivi da una condotta lesiva degli interessi di una complessiva categoria di individui, e che implica la difesa di un interesse qualificato come collettivo perché posto a tutela di un bene con una rilevanza per un’intera “classe” di persone. Si realizzava un’ipotesi ben diversa da quella in cui una serie di singoli individui ritiene opportuno aderire ad un’iniziativa cui potrebbero di diritto partecipare essendo in possesso di una serie di caratteristiche (l’aver subito danni ben determinati a causa di un prodotto x dell’impresa y). Il giudice italiano avrebbe dovuto invece prima di tutto pronunciarsi su diversi presupposti preliminari alla prosecuzione del procedimento e, tra questi, vi sarebbe stata la verifica dell’esistenza o meno di un interesse collettivo suscettibile di tutela. In mancanza di questo requisito l’azione non avrebbe avuto seguito e la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile.

La legittimazione a proporre l’azione spetta ora - diversamente da quanto previsto nella prima disposizione legislativa - a ciascun componente appartenente alla classe anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati. La lontananza fra i sistemi giuridici fa sì che in Italia si siano poste diverse questioni in ordine alla legittimità di tale azione ed alla sua fattibilità pratica. In particolare in merito all’accertamento in un unico provvedimento del diritto al risarcimento in capo ad un soggetto, ma con un effetto che si estende a tutti coloro che hanno aderito all’azione. Alcuni aspetti critici erano legati alla definizione dell’ammontare del risarcimento dovuto oltre che alla relativa liquidazione. Peculiarità tutta italiana era la previsione di una procedura in camera di conciliazione per la determinazione della somma da corrispondere: una fase in cui sarebbe avvenuta una sorta di soluzione transattiva della controversia. Alcuni rilievi sono stati sollevati anche rispetto all’impatto economico ed ai costi che l’esperimento di tali azioni potrà comportare. Ad esempio nel caso di azione poi non accolta, con spese poste a carico delle associazioni riconosciute, tali costi andrebbero poi a ricadere sul contribuente. Qualche perplessità è legata anche all’effettiva rapidità della procedura.

La nuova formulazione e disciplina dell’azione collettiva, denominata ora “azione di classe”, è sicuramente molto più vicina al modello originale americano: si parla, infatti, non più di interesse collettivo, ma di “diritti identici” e di “situazioni identiche” dei singoli consumatori che hanno subito

danno o pregiudizio da parte di un'impresa. Ulteriore novità importante è proprio l'eliminazione della fase in camera di conciliazione; ora il giudice pronuncia sentenza definitiva di condanna con cui liquida le somme definitive dovute o stabilisce un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione. Nella sua ultima forma, quella entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, l'azione di classe, quindi, assomiglia molto di più alla *class action* americana.

L'introduzione di tale azione rappresenta comunque un segnale molto forte. L'azione, infatti, costituisce uno strumento che è pensato esclusivamente per l'interesse dei consumatori e vuole un riequilibrio fra le forze in gioco. È chiaro fin d'ora come l'importanza e la reale efficacia di tale strumento vadano tenute attentamente in considerazione. È fatto recente la richiesta di centinaia di milioni di euro di danni a UniCredit Banca S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. da parte di Codacons ("Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori") fondata sulla presunta violazione delle regole di massimo scoperto. La *class action* rischia di diventare in Italia uno strumento potenzialmente in grado di influenzare fortemente gli equilibri finanziari di determinati settori.

calderan@altenburger.ch